

## **CAPITOLATO D'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia SpA e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto la fornitura di massa vestiario estivo ed invernale per gli operatori unici aeroportuali (OUA) aventi diritto degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)

### **Art. 1 Premesse**

L'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione Aeroporti di Puglia SpA, la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso di impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie; la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 06.03.2003. Con D.D.G. n. 12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043.

### **Art. 2 Condizioni generali di contratto**

Nell'esecuzione della fornitura è fatto carico all'appaltatore di rispettare, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell'arte.

### **Art. 3 Oggetto e importo dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di massa vestiario estivo ed invernale da assegnare agli operatori unici aeroportuali (OUA) aventi diritto presso gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).

L'importo complessivo presunto dell'appalto a base di gara è pari ad €230.000,00, IVA esclusa.

La quantità dei capi da fornire e la loro tipologia sono riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente capitolato.

Al momento della aggiudicazione Aeroporti di Puglia SpA si riserva il diritto di ordinare un numero superiore o inferiore di capi in relazione alla variazione del numero del personale avente diritto alla massa vestiario (per assunzione o cessazione dal servizio). Eventuali forniture integrative che si dovessero rendere necessarie durante il periodo di validità contrattuale, dovranno essere fornite agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni di aggiudicazione.

### **Art. 4 Durata del contratto**

L'appalto avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile, anche parzialmente, ex art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, per una volta per la durata di 24 mesi, e comunque prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura di gara.

La ditta aggiudicataria si impegna a eseguire:

- la fornitura del vestiario invernale 2011-2012 entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle taglie da parte di Adp SpA;

- la fornitura del vestiario estivo 2012 entro il 15 aprile 2012 previa comunicazione di Adp SpA di conferma taglie entro e non oltre il 30 gennaio 2012
- la fornitura del vestiario invernale 2013-2014 entro il 15 settembre 2013 previa comunicazione di Adp SpA di conferma taglie entro e non oltre il 30 maggio 2013
- la fornitura del vestiario estivo 2014 entro il 15 aprile 2014 previa comunicazione di Adp SpA di conferma taglie entro e non oltre il 30 gennaio 2014.

#### **Art. 5 Rilevazione delle taglie e ordini**

Entro 20 giorni naturali e consecutivi (escluso agosto) dalla data di avvenuta stipulazione la ditta aggiudicataria del contratto fornirà un campionario “prova taglie” per tutti i capi richiesti. Entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi (escluso agosto) dalla ricezione del campionario” prova taglie” Aeroporti di Puglia SpA effettuerà la rilevazione delle taglie e provvederà a comunicare alla ditta aggiudicataria della fornitura buono d’ordine relativo a tutto il vestiario occorrente per il personale di cui sono state rilevate le taglie unitamente alla copia delle schede individuali di rilevazione delle taglie sottoscritte dal rilevatore e dal dipendente.

#### **Art. 6 Termini di consegna**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna dei capi, imballati distintamente per ogni dipendente, presso le sedi dei 4 aeroporti di Puglia SpA, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordinazione per mezzo di raccomandata A/R.

Ogni articolo della fornitura dovrà essere conforme ai campioni presentati in sede di gara ed accettati dalla società appaltante.

I capi di vestiario dovranno recare l’etichetta con riportate tutte le informazioni specifiche tecniche ed istruzioni per l’uso e la manutenzione, la durata massima dei lavaggi, la marcatura CE rilasciata ai sensi del D.Lgs 475/92 apposta in modo visibile.

L’accertamento della mancata applicazione dell’etichetta sui capi confezionati comporterà la restituzione dei capi stessi alla ditta.

Entro 15 giorni dal ricevimento della merce l’ufficio logistica della società appaltante effettuerà un controllo sia qualitativo che quantitativo.

Sarà accettata solo la merce che risulta rispondente alle caratteristiche del presente capitolato e alla campionatura presentata. Quella non rispondente dovrà essere ritirata dalla Ditta aggiudicataria e contestualmente sostituita con altra rispondente nel termine di 20 giorni dalla comunicazione di contestazione alla ditta aggiudicataria.

L’accettazione definitiva di ogni singolo capo di vestiario sarà costituita, comunque dalla firma per ricevuta apposta da ciascun dipendente su apposita scheda individuale fornita da Adp.

Saranno a carico della ditta fornitrice tutti gli oneri di imballo, trasporto. Il fornitore risponde contrattualmente della proprietà delle cose fornite, della loro perfetta rispondenza a quanto ordinato e della qualità delle prestazioni delle cose stesse.

Difetti occulti dei materiali o delle caratteristiche di confezione, che si dovessero manifestare entro un anno dalla data di consegna dovranno essere risolti dalla ditta aggiudicataria anche mediante sostituzione dei capi di vestiario risultati difettati.

Nel caso di richiesta derivante da variazione del personale o da consegne per pochi articoli al di fuori delle forniture stagionali la consegna dei nuovi indumenti dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’ordinativo di fornitura.

#### **Art. 7 Sostituzione capi**

Qualora in fase di distribuzione dei capi dovessero rendersi necessarie sostituzioni di capi non conformi alla taglia comunicata da Adp SpA e rilevabile dal campionario “prova taglie” stesso, gli stessi saranno rispediti immediatamente alla ditta che dovrà riconsegnarli entro 20 giorni dalla ricezione. L'accettazione dei singoli capi da parte dei dipendenti sarà definitivamente confermata con la sottoscrizione di scheda individuale di fornitura di massa vestiario.

#### **Art. 8 Fatturazioni e pagamenti**

La fattura relativa all'intera fornitura dovrà essere emessa e presentata al termine delle operazioni di distribuzione e rettifica. Eventuali capi di vestiario che dovessero risultare in contestazione dovranno essere esclusi dalla fatturazione fino alla definizione della contestazione.

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 90 giorni (novanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse salvo contestazioni che interrompono i termini e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultanti dal DURC ai sensi dell'art 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in legge n. 266/2002 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 18 e relativa pattuizione.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o il Contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dal Contraente.

#### **Art. 9 Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna rispetto ai termini indicati nella scheda tecnica per la consegna della fornitura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali:

- per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari €500,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni € 2.000,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni € 5.000,00;
- qualora il ritardo superi i 30 giorni, il contraente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10

(giorni) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Contraente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare della fattura emessa a pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

6. Qualora le inadempienze di cui ai punti precedenti si ripetessero per almeno tre volte o siano tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'appaltante potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla quantificazione dei danni eventualmente sofferti.

#### **Art. 10 Requisiti dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dovrà essere in possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 o equivalente, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee per servizi oggetto del presente appalto per tutta la durata del contratto.

L'appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all'Appaltatore, il quale, si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all'uopo richiesti.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'appaltante per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa.

#### **Art. 11 Risoluzione**

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'appaltante potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c, a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto con i singoli Ordinativi di Fornitura che si protragga oltre il termine di 30 giorni che verrà assegnato dal Contraente per porre fine all'inadempimento;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati;
- accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa ed omissiva nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato "B" e/o alle caratteristiche proprie del campione prodotto;
- esito negativo degli esami merceologici;
- mancata sostituzione dei capi non conformi;

- violazione del divieto di cessione del contratto e/o credito;
- in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.(conto dedicato);
- in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate con cui l'appaltatore entrerà in contatto in relazione al servizio presente non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

In tutti i predetti casi di risoluzione il Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **Art. 12 Recesso**

1. Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto e/o da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60(sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Contraente.

In caso di recesso del Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

### **Art. 13 Cauzione definitiva**

L'appaltatore verserà, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'appaltatore a causa d'inadempimento. Resta salva per l'appaltante l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all'atto della stipulazione del contratto, potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d'Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto dall'appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale;
- che l'ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d'ultimazione della fornitura.

L'appaltatrice dovrà produrre altresì, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, tutta la documentazione ivi richiamata.

### **Art. 14 Subappalto**

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

### **Art. 15 Divieto di cessione del contratto e del credito**

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad Adp SpA nei modi previsti dalla legge ed acquisirne il nulla osta da parte di quest'ultima.

### **Art. 16 Condizioni generali di contratto**

Nell'esecuzione della fornitura è fatto carico alla ditta aggiudicataria di rispettare, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell'arte.

### **Art. 17 Foro competente**

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

**Art. 18 Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e nel disciplinare di gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

**Art. 19 Spese contrattuali**

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

**Art. 20 Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il dott. Michele Battaglia

La responsabilità del procedimento di acquisizione della massa vestiario è attribuita all'ufficio economato.

**Art. 21 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del contratto di appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

Bari, lì 06 maggio 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco FRANCHINI